

# Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE</b>  N° 105 del 15 /10/2024	<b>ORIGINALE</b>
--	------------------

**OGGETTO:** LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA 2024.

L'anno duemila ventiquattro, il giorno quindici del mese di ottobre, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sig.ri:

		Presente	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	Sindaco	x	
2) IULIANO Annalisa	Assessore	x	
3) MAZZOTTA Antonella	Assessore	x	

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario comunale avv. Alfio Bonaventura.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### IL SINDACO

VISTA la delibera n° 104 del 09/10/2024 di nomina dei componenti della delegazione trattante di parte datoriale per l'anno 2024;

VISTO l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e dalla legge, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il triennio 2019-2021, relativo al personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 16 novembre 2022, e in particolare gli articoli di seguito indicati:

- l'art. 7, commi 1-3, ai sensi del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL medesimo, tra la delegazione sindacale, formata dalla RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL e la delegazione di parte datoriale, i cui componenti sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;
- l'art.7, comma 4, che individua tutte le materie cui si riferisce la contrattazione collettiva integrativa;
- l'art.8 che definisce i tempi e le procedure della contrattazione collettiva integrativa;

RICHIAMATO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) *al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016*";

RITENUTO di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo normativo, a seguito del CCNL di Comparto del 16 novembre 2022;

Visto, inoltre, l'art. 4, c. 1, lett. b), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

EVIDENZIATO CHE la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non richiede, ai sensi di quanto dispone l'art. 49, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri dei responsabili, sia in ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine a quella contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;

Visto il C.C.N.L. Funzioni Locali 16 novembre 2022;

Visto lo Statuto comunale;

### PROPONE

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata ed approvata;

- in sede di trattative, per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo normativo, la delegazione trattante di parte pubblica, composta dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo:
  - la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale vigente, avendo cura di attenersi solo agli ambiti di competenza, così come delineati dalla contrattazione nazionale e dalla legge;
  - punto di riferimento e di partenza è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022 e relativo al triennio giuridico 2019/2021. L'art.8 del CCNL prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale, mentre i criteri per la ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale;
  - destinare risorse per l'attribuzione di differenziali stipendiali di cui all'art. 14 del CCNL 16.11.2022 (nuove progressioni economiche all'interno delle aree) per una percentuale massima del 50% del personale avente diritto, con il riconoscimento del beneficio a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un importo che verrà definito in sede di contrattazione decentrata, a valere sulle risorse disponibili di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo;
  - impiegare le risorse, in via prioritaria, per la conferma degli istituti accessori consolidati dalle vecchie contrattazioni, nonché per l'assegnazione, con le residue risorse, della performance individuale e collettiva, quale prioritario incentivo di parte variabile, così da realizzare le finalità del D.Lgs. n. 75/2017 e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi erogati, dando atto che l'erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito della rilevazione, a consuntivo, dei risultati realizzati, tenendo conto di quanto stabilito nel vigente sistema di valutazione della performance;
  - le risorse decentrate stabili eccedenti le necessità di finanziamento degli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità nel tempo possono essere destinate al

trattamento economico degli istituti contrattuali aventi caratteristica di variabilità e occasionalità per l'anno di riferimento, salvo ritornare nella disponibilità iniziale nell'esercizio successivo, fatta eccezione per gli istituti che devono essere necessariamente ed esclusivamente finanziati con le risorse che particolari disposizioni di legge mettono a disposizione per il loro svolgimento da parte del personale dell'ente;

- destinare le indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16.11.2022 a un numero ristretto di dipendenti, ai quali sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive, secondo la graduazione definita ed individuata dalla contrattazione decentrata normativa ed in relazione alle effettive esigenze manifestate dai Responsabili di Settore, fermo restando che le relative indennità dovranno essere attribuite sulla base del concreto esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi formalmente adottati in coerenza con l'assetto organizzativo dell'Ente;
- confermare gli importi relativi alle indennità relativi alle condizioni di lavoro, servizio esterno e reperibilità;
- confermare o attivare le indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16.11.2022;
- utilizzare lo strumento dei progetti per situazioni che meritano un particolare apprezzamento in considerazione della qualità e quantità dell'apporto richiesto ai lavoratori in relazione a specifiche attività;
- osservanza dei principi generali dell'ordinamento e delle specifiche disposizioni normative disciplinanti le materie e gli istituti oggetto di negoziazione.



IL SINDACO  
Dott. F. Scanga

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;

VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;

CON VOTO ALL'UNANIMITA';

### DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

### La giunta comunale


Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario Comunale  
(avv. Alfio Bonaventura)



Il Sindaco  
(dott. Scanga Fiorenzo)



## COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16.10.2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

(..)-è stata comunicata ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari;

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;

(x)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta comunale.

li,\_\_\_



Il Segretario Comunale  
(avv. Alfio Bonaventura)